

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

Servizio attività giuridico amministrativa
Ufficio Assicurazioni

RACE. A.R.

AZHOS_PR

03/05/2007 - 0012411 - U - 1/8/3



Spett.le Marsh S.p.A.
Alla c.a. Dr. Danilo Fugazza
V.le Bodio 33
20158 Milano

oggetto: Polizza Trasporti n. 010203471M – Compagnia ACE European Group –
Restituzione n. 1 originale polizza sottoscritto – Riscontro lettera prot. n. 11978 del
26/04/2007.

In risposta alla lettera in oggetto si restituisce n. 1 originale della Polizza
Trasporti n. 010203471M, regolarmente sottoscritto dal Direttore del Servizio Attività
Giuridico Amministrativa, Avv. Enrico Pigorini.

Distinti saluti.

Dott.ssa Antonella Giusti

All 1



ACE European Group Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia

ace europe

ESEMPLARE PER L'ASSICURATO

1

POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE DI MERCI
TRASPORTATE N. 010203471M

La ACE European Group Ltd, in conformità alle Condizioni Generali del Capitolato di Polizza che si allega, nonché alle Condizioni Addizionali che seguono, assicura alla Spettabile:

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA
Via Gramsci 14
43100 PARMA

(C.F. : 01874240342)

tutte le spedizioni di merci nei termini e con le modalità descritti qui di seguito:

TESTI ALLEGATI

- Polizza Italiana di Assicurazione Merci Trasportate (Edizione 1983), integrata dalle:
- 83/03 - CLAUSOLA MERCI TRASPORTATE A MEZZO AUTOCARRO
- 83/05 - CLAUSOLA RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI
- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10.11.2003
- Institute Cyber Attack Exclusion Clause Ed. 10.11.2003
- Termination of Transit Clause (TERRORISM)
- Norme da seguire in caso di sinistro

NOTE

LEGGETE LA VOSTRA POLIZZA.



SEDE LEGALE: Londra - Capitale Sociale Lst 750.000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17, art. 3 lett. b. dir. n. 87/344/CEE - 18 - SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILANO - Viale Monza, 258 - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396 - Rappresentante Generale per l'Italia: ACE ICNA Italy s.r.l. con sede legale a Milano - info.ace.italy@ace-ina.com - www.aceeuropeangroup.com

One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies



ACE European Group Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia

ace europe

NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE PER IL CONTRAENTE

PREMESSA

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 e in conformità delle Circolari ISVAP n. 303 del 2/6/1997 e n. 518/D del 21/11/2003.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

La Società **ACE European Group Limited** con sede legale in Londra (Gran Bretagna) EC3A3BP, 100 Leadenhall Street, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia D. Lgs. n. 175/95 nei Rami 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 art. 3 lett. b) Dir. n. 87/344 Cee, 18. Il contratto è concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia - Viale Monza, 258 - 20128 Milano - C.F. 04124720964 - P.I. 04124720964 - R.I. Milano n. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396 - Rappresentante Generale per l'Italia: ACE ICNA ITALY Srl con sede legale in Milano, Viale Monza 258.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione applicabile al contratto.

La legislazione applicabile al Contratto di assicurazione è quella Italiana. Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs n. 175/95, le Parti hanno facoltà di scegliere una diversa legislazione applicabile al Contratto. In tal caso la Compagnia proporrà di scegliere la legge dello Stato ove è ubicato il rischio. E' fatta salva, in ogni caso, la prevalenza delle norme imperative italiane.

Reclami in merito al contratto.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax, e-mail, alla Società al seguente indirizzo: Viale Monza, 258 - 20128 Milano - Fax 02-27095430 - e-mail: ufficio.reclami@ace-ina.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Società, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Trattamento dei dati personali.

I dati personali raccolti per la stipula del contratto assicurativo o in occasione di sinistri, saranno trattati esclusivamente per offrire i servizi assicurativi oggetto del contratto stesso da parte di ACE European Group Limited, titolare del trattamento dati. I dati saranno trattati nell'ambito della struttura organizzata di ACE e dei soggetti suoi responsabili ed incaricati, con strumenti informatici e con adeguate misure di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa per garantire la massima riservatezza dei dati. I dati non saranno comunicati a terzi per finalità diverse, fuorché per l'esecuzione delle finalità previste dalla cosiddetta "catena assicurativa".

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la mancata fornitura delle informazioni richieste impedisce la gestione corretta del rapporto assicurativo. L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs 196/2003 chiedendo l'integrazione, la correzione, l'aggiornamento, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei suoi dati, scrivendo al Titolare del trattamento **ACE European Group Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia - Viale Monza, 258 - 20128 Milano.**

SI RICHAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE ESCLUSIONI DI GARANZIA E ALLE GARANZIE PRESTATE, PREVISTE IN OGNI CONTRATTO.



SEDE LEGALE: Londra - Capitale Sociale Lst 750.000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17, art. 3 lett. b. dir. n. 87/344/CEE - 18 - SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILANO - Viale Monza, 258 - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396 - Rappresentante Generale per l'Italia: ACE ICNA Italy s.r.l. con sede legale a Milano - info.ace.italy@ace-ina.com - www.aceeuropeangroup.com

One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies



ace europe

CONDIZIONI ADDIZIONALI

Le presenti Condizioni Addizionali integrano e prevalgono in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali della Polizza Italiana nonché delle clausole allegate al presente contratto.

_____OooOooO_____

Art. 01 - DICHIARAZIONI DELLA CONTRAENTE

La Società Assicuratrice presta il consenso all'assicurazione in base alle dichiarazioni della Contraente, la quale è tenuta a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio.

Art. 02 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha effetto dalle ore 00.00 del 01/03/2007 alle ore 24.00 del 30/06/2008.
Dopo quest'ultima data la polizza si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore esercizio assicurativo, salvo disdetta di una delle Parti da darsi nei termini previsti dalle presenti Condizioni Addizionali.

Art. 03 - DISDETTA DEL CONTRATTO

Le Parti Contraenti si riservano il diritto di disdire il presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata.

Gli Assicuratori hanno il diritto di esigere il pagamento dei premi dovuti e non ancora pagati.

In caso di disdetta il contratto non ha più effetto per le merci spedite dopo la data di effetto della predetta disdetta.
Per tutti i rischi iniziati anteriormente a tale data, gli Assicuratori risponderanno sino al momento della loro estinzione, a termini delle Condizioni di Polizza.

Art. 04 - DISDETTA RISCHI GUERRA E SCIOPERI

Gli Assicuratori si riservano il diritto di disdire, mediante comunicazione telegrafica, la garanzia contro i rischi di guerra, mine e scioperi, in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni, ad eccezione dei soli rischi scioperi per le spedizioni da/per gli Stati Uniti D'America per le quali il preavviso viene ridotto a 48 ore.

Tuttavia, la garanzia contro i rischi di guerra, mine e scioperi cesserà automaticamente allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, vi sia o non dichiarazione di guerra, fra qualsiasi dei seguenti Paesi: REGNO UNITO - STATI UNITI D'AMERICA - FRANCIA - CSI (ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche) - REPUBBLICA POPOLARE CINESE.

Di conseguenza le merci spedite dopo lo scadere dei predetti termini, non saranno più coperte di assicurazione per i rischi di guerra, mine, scioperi e gli Assicuratori non saranno tenuti ad effettuare alla Contraente alcuna notifica di disdetta.





ace europe

3

Art. 05 - DEFINIZIONE DELLA GARANZIA

Formano oggetto della presente garanzia i trasporti e spedizioni delle seguenti merci:

- **strumentazione di radioprotezione, dispositivi per controlli di qualità in radiologia, strumentazione per sensitometria (merci usate)**
- **beni di proprietà della USL di Parma (merci usate);**

(come da elenchi a mano degli Assicuratori)

riguardanti i viaggi dall'Azienda Ospedaliera di Parma a/tra Ospedali, Laboratori Analisi, ASL, nonché viaggi di ritorno all'Azienda Ospedaliera di Parma, effettuati con autovettura di proprietà dell'Azienda Ospedaliera stessa o dei suoi dipendenti nell'ambito della **Regione Emilia-Romagna**.

Merci Escluse

Non rientrano nella garanzia prestata dalla presente polizza le seguenti merci: carte valori, carta moneta, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale preziosi, oggetti d'arte e/o aventi valore di affezione/di antiquariato/di collezionismo, merci di proprietà dei dipendenti della Contraente, masserizie ed effetti d'uso, esplosivi, animali vivi, merci danneggiate e/o avariate.

Art. 06 - CONDIZIONI DI GARANZIA

Rischi assicurati

La garanzia assicurativa viene prestata in base alle Condizioni Generali della Polizza Italiana di Assicurazione Merci Trasportate (Ed. 1983), integrata dalle seguenti clausole:

- **83/03 - CLAUSOLA MERCI TRASPORTATE A MEZZO AUTOCARRO**
- **83/05 - CLAUSOLA RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI**

Sono inoltre inclusi in garanzia i rischi di **furto totale, parziale e rapina**.

Formano parte integrante della presente polizza le allegate clausole:

- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10.11.2003;
- Institute Cyber Attack Exclusion Clause Ed. 10.11.2003.
- Termination of Transit Clause (TERRORISM).

Art. 07 - REGOLAMENTAZIONE RISCHIO FURTO/RAPINA

L'operatività della garanzia furto e rapina è subordinata alla condizione essenziale che venga effettuato un viaggio diretto e senza soste intermedie;

o in alternativa durante eventuali fermate in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti:

- l'autoveicolo deve essere sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista (secondo autista o personale di scorta) nelle immediate vicinanze dell'autoveicolo, che dovrà avere i vetri chiusi e le portiere chiuse a chiave;

oppure:





ace europe

- l'autoveicolo deve essere custodito in locali sorvegliati ininterrottamente da enti e/o persone che rilasciano regolare ricevuta di custodia del veicolo stesso.

4

Eventuali danni conseguenti a furto parziale delle merci, verranno liquidati semprechè l'automezzo rechi tracce evidenti di scasso e/o effrazione.

Resta inteso che qualora, in caso di sinistro risarcibile, non ricorressero le condizioni sopraindicate, gli Assicuratori provvederanno ugualmente all'indennizzo spettante a termini di polizza, ma l'importo dovuto verrà liquidato previa deduzione di uno scoperto pari al 20% dell'importo indennizzabile con il minimo di € 500,00.

Art. 08 - FRANCHIGIE E/O SCOPERTO

I danni e le perdite risarcibili a termini della presente polizza saranno così liquidati:

- con deduzione dello scoperto del **10%** dell'importo indennizzabile - con un minimo di **€ 250,00** - per danni conseguenti a furto totale, rapina, furto parziale;
- con deduzione della franchigia fissa di **€ 250,00** per sinistro per tutti gli altri avvenimenti.
- con deduzione dello scoperto indicato nei relativi Articoli delle presenti Condizioni Addizionali, qualora non ricorressero le misure di prevenzione antifurto/antirapina in essi indicate.

Art. 09 - OPERAZIONI "CARICO E SCARICO"

La garanzia si intende altresì estesa ai danni che possono occorrere alle merci assicurate durante le operazioni di carico e scarico sul/dal mezzo di trasporto a condizione che dette operazioni vengano effettuate con mezzi meccanici idonei. Si precisa che per "carico" si intende l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto per deporle sullo stesso, e per "scarico" l'operazione esattamente contraria.

Art. 10 - MASSIMALI DI GARANZIA

Le somme massime che gli Assicuratori garantiscono per ogni sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico avvenimento, sono limitate a:

€ 100.000,00 per ogni autovettura di proprietà della Contraente e/o dei suoi dipendenti

Qualora in sede di liquidazione di un danno il "valore assicurabile" risultasse superiore ai suddetti limiti, il danno sarà risarcito nella proporzione in cui il limite degli Assicuratori sta al "valore assicurabile" intendendosi il reclamante assicurato in proprio per la differenza.

Nel caso in cui la Contraente avesse la necessità di assicurare somme superiori ai limiti sopra indicati, la stessa dovrà darne comunicazione agli Assicuratori prima dell'inizio del viaggio ed ottenere la relativa autorizzazione scritta.

Art. 11 - DURATA DELLA GARANZIA

La garanzia ha inizio dal momento in cui le merci lasciano il Magazzino nella località di partenza per l'inizio del viaggio, continua durante l'ordinario corso dello stesso fino a che le merci non siano consegnate al Magazzino del ricevitore od altro Magazzino finale nella località di destinazione, con l'intesa che il periodo di giacenza prima della consegna finale non potrà eccedere 15 giorni nella località di destino e ciò a decorrere dalla data di arrivo delle merci.

La validità della garanzia non sarà pregiudicata da cambiamenti di percorso, trasbordi forzati e non forzati purché non decisi dalla Contraente e/o non provocati dalla Stessa e/o dai suoi dipendenti, mandatari e preposti, e salvo ove ne sia il caso, il diritto degli Assicuratori a percepire un adeguato soprapremio da stabilirsi di comune accordo tra le Parti.





Art. 12 - NOTIFICA DEI RISCHI

La Contraente notificherà di volta in volta gli estremi delle spedizioni a mezzo telefax, prima dell'inizio del rischio. Se al momento della notifica dei rischi la Contraente non fosse in possesso di tutti gli elementi atti all'identificazione della partita, potrà ugualmente effettuare l'applicazione, impegnandosi a fornire tutti gli elementi mancanti non appena saranno a sua conoscenza.

Art. 13 - TASSO, DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio della presente polizza viene determinato mediante l'applicazione del tasso di premio stabilito nella misura dello **0,085% lordo** (comprensivo del soprapremio rischi scioperi delle addizionali di gestione del 10% e delle tasse governative vigenti) al valore totale delle spedizioni effettuate e notificate come previsto dal relativo Articolo delle presenti Condizioni Addizionali.

Il deposito premio annuo lordo – composto come sottoindicato e comunque acquisito dagli Assicuratori – si intende stabilito in **€ 2.500,00** e verrà detratto in sede di regolazione premio con il documento sottodescritto.

Per il primo periodo assicurativo previsto dalla presente polizza dalle ore 00.00 del **01/03/2007** alle ore 24.00 del **30/06/2008**, la Contraente versa l'importo di **€ 3.333,33** quale deposito premio a pro-rata e così calcolato:

	Premio Annuo	Premio pro-rata 480 / 360
Premio netto	€ 2.020,20	€ 2.693,60
Add. li 10,00%	€ 202,02	€ 269,36
Tasse 12,50%	€ 277,78	€ 370,37
TOTALE	€ 2.500,00	€ 3.333,33

Sulla scorta delle notifiche ricevute dagli Assicuratori gli stessi redigeranno alla fine di ogni esercizio assicurativo un documento di addebito per il pagamento dei premi dovuti che la Spettabile Contraente si impegna a corrispondere a presentazione del documento stesso.

Viene comunque convenuto che l'importo versato a titolo di deposito premio deve intendersi interamente acquisito dagli Assicuratori.

Art. 14 - VALORE ASSICURABILE

Ai fini della determinazione della liquidazione di eventuali danni, il valore assicurabile si intende costituito dal valore di acquisto e/o costo aziendale del bene, dedotto il "deprezzamento".

Art. 15 - MANCATA EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO

Gli Assicuratori non rispondono in alcun caso di qualsiasi danno o spesa causati alla merce assicurata in seguito a mancata effettuazione del viaggio stabilito da impedimento o cambiamento del medesimo dovuto ad arresti, interdizioni, disposizioni restrittive, ed atti qualsiasi di Governi, Autorità o Popoli.

Art. 16 - DANNI ALLE CONFEZIONI DI VENDITA (quando applicabile)

In caso di danno ad etichette, capsule, scatole, copertine, astucci od altro materiale costituente la confezione di vendita dei prodotti assicurati con la presente polizza, gli Assicuratori risponderanno solo dell'ammontare relativo al costo del nuovo confezionamento ed in nessun caso saranno responsabili per un importo superiore al valore assicurato delle merci e comunque entro i massimali previsti dalla presente polizza.





ace europe

6

Art. 17 - CLAUSOLA RIMPIAZZO (quando applicabile)

In caso di danno ad una parte qualsiasi degli oggetti assicurati in dipendenza di uno degli avvenimenti garantiti con la presente polizza, gli Assicuratori risponderanno solo del valore della parte danneggiata anche se questa non fosse stata valutata separatamente, e rimborseranno solo le spese di riparazione o rimpiazzo della parte medesima escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

Art. 18 - ELEVAZIONE DEL PERIODO DI MORA

Relativamente al pagamento del premio si conviene che, in deroga a quanto stabilito dall'Art. 1901 C.C. ed alle Condizioni Generali di polizza, il termine utile per il pagamento delle rate di premio e degli eventuali conguagli previsti dal contratto si intende elevato da 15 a 30 giorni.

Resta inteso, in caso di mancato pagamento nei termini predetti, che la garanzia verrà sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno e riprenderà alle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Art. 19 - BUONA FEDE

L'omissione di dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione o ritardata comunicazione non intenzionale o involontario della stessa o delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge, nonché dei suoi Amministratori, non pregiudicheranno la validità della presente copertura assicurativa.

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere agli Assicuratori il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 20 - BROKER

E' convenuto che la Spettabile **MARSH SpA** (cod.70601) sarà considerata come Broker della Contraente in tutti i rapporti inerenti questo contratto.

Ogni notizia data o spedita dagli Assicuratori al suddetto Broker dovrà essere considerata come eseguita nei confronti della Contraente stessa.

Art. 21 - ISPEZIONI DELLA COMPAGNIA

Si conviene che gli Assicuratori hanno il diritto in qualsiasi momento, purché nelle ore d'ufficio, di effettuare ispezioni e verifiche di tutte le registrazioni e documenti della Contraente che possano avere attinenza con la presente copertura assicurativa.

Art. 22 - DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non riferito nella presente polizza, le Parti Contraenti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e Leggi complementari della Repubblica Italiana.

Art. 23 - FORO COMPETENTE

Le parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti da cui all'Art. 28 c.p.c., che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa sarà territorialmente competente il Foro di Milano.

Redatta in duplice ad un solo effetto.

Letta, firmata e scambiata fra le Parti.

Milano, 8 marzo 2007 /Mg

L'ASSICURATA/CONTRAENTE

(Timbro e firma)



ACE European Group Ltd
Rappresentanza Generale per l'Italia



ace europe

Ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Contraente sottoscritta dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Aggiuntive: 7

- Art. 02) - Durata del contratto
- Art. 04) - Disdetta Rischio Guerra e Scioperi
- Art. 08) - Franchigia e/o scoperti
- Art. 13) - Tasso, Determinazione e regolazione del premio
- Art. 21) - Ispezioni della Compagnia
- Art. 23) - Foro competente

L'ASSICURATA/CONTRAENTE

(Timbro e firma)

Dichiaro che mi è stata consegnata prima d'ora la NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE PER IL CONTRAENTE di cui alle circolari ISVAP n.303 del 2.6.97 e n.518/D del 21.11.2003, di averne preso attenta visione e di averne compiutamente compreso il contenuto.

LA DITTA CONTRAENTE

Consenso al trattamento di dati personali, generali e sensibili

Preso atto dell'informativa resa ai sensi dell'art.10 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, dichiaro/dichiariamo di prestare il mio/nostro consenso ai sensi degli artt. 11,20,22,28 della predetta Legge, al trattamento, al trasferimento, ed alla comunicazione dei miei/nostri dati personali ad opera ed a favore dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti della stessa. Rimane fermo che tale assenso è condizionato al rispetto della vigente normativa da parte del Titolare.


LUOGO E DATA

PARMA

26/04/2002

Firma della Contraente (se Ente, Ditta o Società apporre anche il timbro)

(firma)





ace europe

POLIZZA ITALIANA DI ASSICURAZIONE MERCI TRASPORTATE (Edizione 1983)

(Testo approvato dall'ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici.
Depositato presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano)

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - L'assicurazione è prestata in base alle presenti Condizioni Generali, integrate, agli effetti della delimitazione e della durata della copertura e ferma restando l'applicazione della legge italiana, dalle clausole richiamate nel frontespizio e specificate in appresso, che il Contraente e/o Assicurato dichiara di conoscere:

- I - Clausola Merci I (Pieno rischio) 83/01
- II - Clausola Merci II (Rischi base) 83/02
- III - Clausola merci trasportate a mezzo autocarro 83/03
 - Eventuali estensioni:
 - a) clausola bagnamento
 - b) clausola rottura
 - c) clausola carico e scarico
 - d) clausola furto e rapina (con antifurto)
 - e) clausola furto e rapina (con sorveglianza)
 - f) clausola rapina
 - g1) clausola furto/rapina e furto colli interi
 - g2) clausola furto/rapina e furto colli interi
- IV - Clausola per merci trasportate a mezzo ferrovia o posta 83/04
- V - Clausola rischi scioperi sopra merci 83/05
- VI - Clausola rischi guerra e mine sopra merci 83/06
- VII - "Institute Clauses" come specificato nel frontespizio nonché alle seguenti Clausole Addizionali che prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali:
 - 1) Merci caricate su rimorchio per trasporto a mezzo autocarro 83/07
 - 2) Clausole per polizze di abbonamento 83/08
A+C=(forma ad applicazione obbligatoria)
B+C= (forma ad applicazione facoltativa)
 - 3) - Clausola polizza forfettaria su targhe per merci trasportate a mezzo autocarro 83/09
 - 4) - Clausola polizza sul fatturato noli per merci trasportate a mezzo autocarro 83/10
 - 5) - Clausola assicurazione 1° rischio relativo 83/11
 - 6) - Clausola assicurazione 1° rischio assoluto 83/12
 - 7) - Validità territoriale dell'assicurazione 83/13
 - 8) - Clausola viaggi marittimi a mezzo navi traghetto e/o RO/RO 83/14
 - 9) - Clausola di classificazione 83/15
 - 10) - Clausola di delega 83/16

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Art. 2 - L'Assicuratore presta il consenso all'assicurazione in base alle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato, i quali sono obbligati a manifestare tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio.

In particolare il Contraente e/o Assicurato devono dichiarare:

- a) se le merci appartengano alla categoria delle merci infiammabili, esplodenti o pericolose;
- b) se le merci siano di trasbordo o di spedizione con indicazione del luogo di origine e della data di arrivo;
- c) se siano previste clausole che comportino esonero o limitazione di responsabilità del vettore, oltre quanto disposto dalla legge o dalle Convenzioni Internazionali;
- d) il nome della nave per gli effetti di cui all'articolo 523 del Codice della Navigazione;
- e) se sia stato prestato consenso alla caricazione sopra coperta, salvo il caso di merci dichiarate per trasporti su navi traghetto e/o RO/RO ovvero in containers su navi appositamente attrezzate;
- f) se sia previsto che il viaggio debba effettuarsi con trasbordo.

MERCI ESCLUSE

Art. 3 - Sono espressamente escluse dall'assicurazione le seguenti merci: carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso.

CONDIZIONI DI ASSICURABILITA' RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL TRASPORTO

Art. 4 - L'assicurazione è prestata alla condizione che il trasporto, relativamente al viaggio marittimo, sia effettuato su piroscafi o motonavi in acciaio, classificati con la prima classe del Registro Navale Italiano o di uno dei seguenti registri di classifica:

Lloyd's Register, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Germanischer Lloyd's, Nippon Kaiji Kyokai, Norske Veritas, Registro Navale dell'Ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Registro Navale della Repubblica Popolare Polacca, Registro Navale Coreano.

L'Assicuratore non risponde altresì dei sinistri a determinare i quali abbia concorso la colpa grave dell'Assicurato nell'utilizzazione del mezzo di trasporto, ove di questo l'Assicurato disponga, ovvero nella scelta del mezzo di trasporto o del vettore, spedizioniere o altro intermediario allorché il trasporto sia affidato a terzi.

CARICAZIONE SOPRA COPERTA ALL'INSAPUTA DELL'ASSICURATO

Art. 5 - Per merci caricate sopra coperta all'insaputa del Contraente, Assicurato o loro mandatarî, l'assicurazione è prestata a termini della Clausola Merci II (Rischi base) ferme restando, ove più limitate, le condizioni di copertura originariamente pattuite. Il presente articolo non si applica al caso di merci dichiarate per trasporti su navi traghetto e/o RO/RO ovvero in containers su navi appositamente attrezzate.

VALORE ASSICURABILE

Art. 6 - Il valore massimo assicurabile è, nei limiti dell'interesse dell'avente diritto all'indennizzo, quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione previsti in polizza.

Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili quali spese di trasporto, di assicurazione, oneri fiscali e doganali. Nel caso in cui all'atto della stipula del contratto la somma assicurata sia stata dichiarata in via provvisoria, essa non potrà essere modificata qualora, prima della dichiarazione definitiva, si sia verificato un sinistro.

PAGAMENTO DEL PREMIO

Art. 7 - Il premio, gli accessori e le imposte devono essere pagati in contanti, all'atto della stipulazione dell'assicurazione, alla Direzione Generale per l'Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agente o Broker cui la polizza è assegnata.

TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO

Art. 8 - Il presente contratto può essere trasferito mediante girata apposta sul documento di assicurazione.

L'Assicuratore potrà opporre al giratario tutte le eccezioni opponibili ai cedenti.



SEDE LEGALE: Londra - Capitale Sociale Lst 750.000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17, art. 3 lett. b, dir. n. 87/344/CEE - 18 - SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILANO - Viale Monza, 258 - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396 - Rappresentante Generale per l'Italia: ACE ICNA Italy s.r.l. con sede legale a Milano - info.ace.italy@aceina.com - www.aceeuropeangroup.com



ace europe

83/03 - CLAUSOLA MERCI TRASPORTATE A MEZZO AUTOCARRO

Art. 1 - Rischi assicurati

Sono a carico dell' Assicuratore i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano a cagione di:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) alluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tempesta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;
- c) ribaltamento dell' autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite dell' autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- d) collisione dell' autocarro vettore con altri veicoli, urto dell' autocarro contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) e/o mobili purchè tale evento lasci tracce constatabili sull' autocarro stesso.

Si precisa che per nubifragio s' intende un evento atmosferico di eccezionale violenza e documentabile con bollettini meteorologici. Pertanto i danni subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione di acqua sotto i teli di copertura per solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento, non sono risarcibili.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- a) dolo o colpa grave del Contraente, dell' Assicurato o di loro rappresentanti nonché dolo dei rispettivi dipendenti;
- b) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto; cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore sia nel container o simili effettuato prima della decorrenza della garanzia o comunque a cura o sotto il controllo del Contraente, dell' Assicurato o di loro rappresentanti e dei rispettivi dipendenti;
- c) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- d) ritardo o perdite di mercato, anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- e) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- f) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- g) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- h) ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- i) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendano parte ad atti contro l' esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- l) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici;
- m) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- n) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell' atomo, radiazioni provocate dall' accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Sono altresì esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- o) furto e rapina comunque perpetrati, a meno che si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti dall' art. 1 e semprechè le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee a evitarli;
- p) bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, anche nell' interno dell' autocarro, ammanco, smarrimento e mancata riconsegna, a meno che si siano verificati a causa di uno degli eventi previsti all' art. 1.



SEDE LEGALE: Londra - Capitale Sociale Lst 750.000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17, art. 3 lett. b. dir. n. 87/344/CEE - 18 - SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILANO - Viale Monza, 258 - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - Reg. Impr. Milano, P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396 - Rappresentante Generale per l'Italia: ACE ICNA Italy s.r.l. con sede legale a Milano - info.ace.italy@ace-ina.com - www.aceeuropeargroup.com



ace europe

83/05 - CLAUSOLA RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI

Art. 1 - Rischi assicurati

Sono a carico dell'Assicuratore i danni e le perdite materiali e diretti alle merci assicurate causati da:

- a) scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- b) terroristi o persone che agiscano per scopi politici.

L'assicuratore tiene altresì indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni derivino da atti compiuti per evitare o tentare di evitare un danno dipendente dai rischi coperti dalla presente clausola. L'Assicurato riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino. Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria a carico dell'Assicuratore, risultasse inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione. Per il conguaglio o il pagamento del contributo espressi in valuta diversa da quella della polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno di compimento della spedizione, salva la facoltà dell'Assicuratore di indennizzare l'Assicurato nella stessa valuta in cui sono stati pagati dall'Assicurato il contributo di avaria comune e la spesa di salvataggio.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- a) dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di loro rappresentanti nonché dolo dei rispettivi dipendenti;
- b) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto; cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore sia nel container o simili effettuato prima della decorrenza della garanzia o comunque a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro rappresentanti e dei rispettivi dipendenti;
- c) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- d) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- e) mancato inizio o compimento del viaggio o della spedizione;
- f) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- g) insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie del proprietario, dell'armatore, noleggiatore o gestore della nave;
- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- i) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l) omissioni di intervento per assenza, insufficienza o impedimento di lavoratori ovvero mancanza o insufficienza di energia o combustione derivanti da scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione - Trasbordi

I - L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata in polizza per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:

- a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o luogo di deposito nella destinazione indicata in polizza;
- b) in ogni altro magazzino o luogo di deposito - sia nella destinazione indicata in polizza sia in una località precedente alla stessa - che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento estraneo al normale corso del viaggio oppure per il deposito in attesa di distribuzione.





ace europe

Ed. 10.11.2003

**INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL
AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE**

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
 - 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
 - 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
 - 1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
 - 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
 - 1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

CL. 370



SEDE LEGALE: Londra - Capitale Sociale Lst 750.000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17, art. 3 lett. b. dir. n. 87/344/CEE - 18 - SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILANO - Viale Monza, 258 - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - Reg. Imp. Milano, P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396 - Rappresentante Generale per l'Italia: ACE ICNA Italy s.r.l. con sede legale a Milano - info.ace.italy@ace-ina.com - www.aceeuropeangroup.com



ace europe

Ed. 10.11.2003

INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE

- 1.1 Subject only to clause 1.2 below, in no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system.
- 1.2 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.
-

CL. 380



SEDE LEGALE: Londra - Capitale Sociale Lst 750.000.000,00 Autorizzazione Assicurazioni Danni L. 175/95 Rami 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17, art. 3 lett. b. dir. n. 87/344/CEI - 18 SEDE SECONDARIA E DIREZIONE GENERALE: 20128 MILANO - Viale Monza, 258 - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - Reg. Imp. Milano, P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396 - Rappresentante Generale per l'Italia: ACE ICNA Italy s.r.l. con sede legale a Milano - info.ace.italy@ace-ina.com - www.aceeuropean-group.com



ace europe

TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM)

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1 Notwithstanding any provision to the contrary contained in this Policy or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as this Policy covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by any terrorist or any person acting from a political motive, such cover is conditional upon the subject-matter insured being in the ordinary course of transit and, in any event, **SHALL TERMINATE:**

either

1.1 As per the transit clauses contained within the Policy,

or

1.2.1 on delivery to the Consignee's or other final warehouse or place of storage at the destination named herein,

1.3 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution,

or

1.4 in respect of marine transits, on the expiry of 60 days after completion of discharge overseas of the goods hereby insured from the overseas vessel at the final port of discharge,

1.5 in respect of air transits, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge,

whichever shall first occur.

2 If this Policy or the Clauses referred to therein specifically provide cover for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will re-attach, and continues during the ordinary course of that transit terminating again in accordance with clause 1.

3 This clause is subject to English law and practice.

(JC 2001/056 20th November 2001)





ace europe

Norme da seguire in caso di sinistro

In caso di danno l'Assicurata o chi per essa, deve immediatamente ottemperare a quanto segue :

1. Apporre le riserve sui documenti di consegna o entro i termini sottoindicati;
2. Prendere contatto con gli Assicuratori per coordinare l'intervento peritale;
3. Invitare il Vettore alla perizia in contraddittorio;
4. Inviare avviso di danno scritto agli Assicuratori.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA DI SINISTRO		MARE	AEREO	AUTOCARRO	FERROVIA
Originale del certificato di Assicurazione		x	x	x	x
DOCUMENTI DI TRASPORTO	Polizza di carico (Bill of Lading) in originale	x			
	Lettera di vettura aerea in originale (copia Groupage) e MAWB in originale		x		
	Trasporto internazionale stradale: Lettera di vettura CMR in originale (copia per Groupage)			x	
	Trasporto nazionale stradale: DDT - Documento di Trasporto, oppure Fattura totale anticipata, oppure BAM (per merci soggette a UTIF)			x	
	Lettera di vettura FFSS in originale				x
RISERVE	Copia della lettera di riserva al Vettore e/o altri responsabili	x	x	x	
	Processo verbale FF.SS. (CH100)				x
	Corrispondenza ricevuta dalle parti ritenute responsabili	x	x	x	x
Fattura/e delle merci		x	x	x	x
Packing List		x	x	x	x
Buono di sbarco e/o statement of facts		x			
Nota di credito emessa al destinatario				x	x
Cessione diritti da parte del destinatario NB: qualora il reclamo venga presentato dal Contraente anzichè dall'avente diritto.		x	x	x	x
Rapporto peritale in originale		x	x	x	x
DOCUMENTI AUTORIZITA'	Denuncia di furto e/o rapina alle Autorità			x	
	Verbale di ritrovamento e/o riconsegna autocarro			x	
	Verbale di chiusura inchiesta			x	

Gli Assicuratori si riservano la facoltà di richiedere ulteriore documentazione per i casi particolari.

TERMINI PER ELEVARE LE RISERVE	MARE	AEREO	AUTOCARRO	FERROVIA
Danni evidenti: subito allo sbarco e/o presa in consegna e/o ritiro.	x	x	x	x
Danni occulti: entro il termine di giorni:	3	7	7	7

